



COMUNE DI MOSCHIANO

Provincia di Avellino

Piazza IV Novembre N°01-83020-Moschiano (AV) Telefono 081/8249916-Fax 081/8245942

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 DEL 25/09/2020

OGGETTO: "TARI (tassa rifiuti). Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18".

=====
L'anno Duemilaventi, questo giorno 25 del mese di Settembre alle ore 19,20 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria e urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti
Sindaco	SI	
ADDEO CLAUDIO ROSARIO		
Consiglieri comunali		
ESPOSITO GIUSEPPE		SI
MAZZOCCA ANTONIO	SI	
ADDEO FRANCESCO	SI	
SANTANIELLO FIORAVANTE	SI	
VOLINO DOMENICO	SI	
MOSCHIANO CARMINE	SI	
PACIA ANDREA	SI	
MAZZOCCA ANGELO		SI
MAZZOCCA MARIO	SI	
PAOLILLO FAUSTO	SI	
Assegnati 11	Fra gli assenti sono giustificati i Consiglieri:	Presenti n. 09
Assegnati 11		Assenti n. 02

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.
- In assenza del Presidente preside il Vice Sindaco sig. _____
- Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Oriana Avallone. La seduta è pubblica.





IL CONSIGLIO COMUNALE

- Si passa a trattare il quinto argomento all'ordine del giorno;
- La proposta viene data per letta;
- **VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto:** "TARI (tassa rifiuti). Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18".
- Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;

- **VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica di competenza del responsabile del Servizio proponente, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- **VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile di competenza del responsabile del Servizio finanziario, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

- **VISTO** il D. Lvo n. 267/2000 -
- **VISTO:** lo Statuto Comunale
- **VISTO:** Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Con votazione resa nei termini di legge dal seguente esito:
- Presenti e votanti n. **09**-
- Voti unanimi n. **07** – Voti astenuti n. **02** (Mazzocca Mario e Paolillo Fausto),

- VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE

DELIBERA

- Di approvare la narrativa che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "TARI (tassa rifiuti). Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18".
- Dichiarare la presente stante l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e dal seguente esito: Presenti e votanti n. 09 - Voti favorevoli n. 07, Voti astenuti n. 02, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. L.vo 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI MOSCHIANO.

PROVINCIA DI AVELLINO



OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e

della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:
«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.»

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:
« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Nell'ambito del nuovo ordine normativo, si lega l'approvazione anche dei regolamenti Tari al termine di approvazione del bilancio di previsione. Termine quest'ultimo fissato al 31/7/2020 ex articolo 107, comma 2 del DL 18/2020, Pertanto alla Tari si applica il differimento al 31 luglio 2020, per la determinazione delle tariffe e per la determinazione del regolamento.

Il comma 779, art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) disciplina il regime transitorio, relativo al primo anno di applicazione della nuova imposta. È stabilito che per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 27/02/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:
«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamato l'art. "24.D – Agevolazioni" del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 24.D del regolamento TARI, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente ... [a titolo esemplificativo: azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso, specificando eventualmente che a tal fine il mese durante il quale la sospensione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero e che la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese di sospensione];

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 3.931,27 e che tale somma trova copertura negli stanziamenti di Bilancio 2020/2022, entrate correnti;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla provincia di Avellino;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 10/09/2014, e richiamati in particolare l'art. che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e la disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e succ. mod. ed integrazioni;

Per tutto quanto innanzi, si

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 04 del 27/02/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Parte fissa (mq)	Parte variabile (N. utenti)
1 componente	€ 1,537448	€ 97,758573
2 componenti	€ 1,803937	€ 175,965434
3 componenti	€ 2,049930	€ 195,517148
4 componenti	€ 2,213924	€ 254,172293
5 componenti	€ 2,275422	€ 283,499866
6 o più componenti	€ 2,254923	€ 332,379153

UTENZE NON DOMESTICHE

n.	Attività		
		Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,608419	1,344151
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,367629	2,848566
3	Stabilimenti balneari	1,909998	1,607810
4	Esposizioni, autosaloni	1,507894	1,292453

5	Alberghi con ristorante	5,378155	4,544265
6	Alberghi senza ristorante	4,021050	3,386227
7	Case di cura e riposo	4,774998	4,042793
8	Uffici, agenzie, studi professionali	5,026314	4,244415
9	Banche ed istituti di credito	2,764472	2,326416
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,372892	3,675735
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,378155	4,549436
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	3,618944	3,050189
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,624208	3,903208
14	Attività industriali con capannoni di produzione	2,611315	3,970749
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,764472	2,326416
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	24,327362	20,508650
17	Bar, caffè, pasticceria	18,295784	15,416383
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,846313	7,460040
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	7,740523	6,508794
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	30,459465	25,704313
21	Discoteche, night-club	5,227366	4,425360

- 2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 28, in data 10/09/2014, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI di cui dagli artt. 22 a 27 ed, a seguito dell'emergenza COVID-19 che ha provocato la chiusura di notevoli utenze non domestiche per il periodo marzo/maggio 2020, si prevede solo per l'anno 2020 la seguente riduzione:

	Misura riduzione tariffaria
riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo adottati per la gestione dell'emergenza Covid-19 (marzo-maggio 2020)	25%

- 3) di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo presunto pari ad € 3.931,27 trovano copertura negli stanziamenti di Bilancio 2020/2022, entrate correnti;
- 4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 4 % fissata dalla Provincia;
- 5) di stabilire per la TARI 2020 n. 3 (tre) rate con scadenza 31 ottobre, 30 novembre 2020, 31 dicembre 2020 o pagamento in un'unica soluzione entro e non oltre il 31 ottobre 2020;
- 6) di stabilire altresì che la riscossione avverrà mediante invio ai contribuenti del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

- 7) di dare mandato all'Area Finanziaria di trasmettere telematicamente la delibera di approvazione della presente proposta al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia;
- 8) di dare altresì mandato all'Area Finanziaria di garantire ogni forma di pubblicità alla delibera di approvazione della presente proposta, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- 9) di trasmettere la presente proposta al Revisore Unico dei Conti per quanto di competenza;
- 10) di dare atto che la deliberazione di approvazione della presente proposta costituirà allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2020;
- 11) di dichiarare la deliberazione approvativa della presente proposta, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Moschiano li 29/06/2020



Il Responsabile III° settore
Mazzocca Antonio

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica e regolarità e conformità dell'azione amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Moschiano, 29/06/2020



Responsabile del III° Settore
Mazzocca Antonio

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: Favorevole

Moschiano, 29/06/2020



Responsabile Servizio II - Finanziario
Sig. Giuseppe Esposito - assente
(Il Sindaco Addetto Claudio Rosario)

IL Presidente del Consiglio
(Paoja Andrea)



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Oriana Avallone

Su conforme relazione del messo comunale, il sottoscritto segretario capo certifica:

<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno <u>29-09-20</u> Al N° <u>212</u> e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Dal Municipio, li <u>29-09-20</u> L'addetto alla Pubblicazione </p>	<p>CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale Al N° dal giorno al e contro di essa sono stati presentati reclami. Dal Municipio, li L'Addetto Alla Pubblicazione Il Segretario Comunale Dott.ssa Oriana Avallone</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESECUTIVITA'

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

il giorno perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (Art. 134, comma 3);

L'IMPIEGATO ADDETTO

.....
Dalla Residenza Comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Oriana Avallone

Immediatamente esecutiva

Copia della su estesa deliberazione è notificato, per i consequenziali adempimenti attuativi.

Diventa esecutiva

al Responsabile del Settore

FIRMA PER RICEVUTA

.....

Moschiano, li

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA

.....